

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO DI BIROBOTICA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

*predisposto dalla Giunta in data 15/07/2016
approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/07/2016
espressione di parere del Consiglio di Amministrazione in data 22/07/2016*

Art.1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze, la composizione e le modalità di formazione e funzionamento dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna (nel seguito Scuola), istituito con DDP n. 1012 del 30/12/2010.
2. Il presente Regolamento è stato predisposto nel rispetto del Regolamento Generale (Titolo I, Capo I, Sezione II), e ne integra e specifica, ai sensi dell'art. 11, comma 3, le relative disposizioni. Esso è stato sottoposto all'esame del Consiglio di amministrazione e all'approvazione del Senato accademico della Scuola.

Art. 2 (Finalità)

1. L'Istituto di BioRobotica concorre al consolidamento e all'innovazione del modello "Scuola Superiore" quale soluzione razionale per perseguire l'eccellenza nella formazione universitaria e nella ricerca scientifica e tecnologica e costituiscono le strutture organizzative della Scuola che, nell'ambito delle aree scientifiche di competenza, sono dotate di autonomia scientifico-culturale. L'Istituto di BioRobotica è deputato alla programmazione e alla gestione delle attività di ricerca e delle attività formative, quali Corsi di Philosophiae Doctor (Corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca, d'ora innanzi Corsi Ph.D), Lauree Magistrali attivate in convenzione con altre Università italiane e straniere, Corsi attivati nell'ambito di Graduate Program. L'Istituto di BioRobotica inoltre programma Master Universitari di I e II Livello e Corsi di Alta Formazione, che gestisce in collaborazione con il competente ufficio.
2. Tutti i docenti e ricercatori afferenti all'Istituto di BioRobotica svolgono attività didattica, oltre che nell'ambito delle iniziative formative indicate nel presente articolo, a favore degli allievi ordinari in attuazione della programmazione didattica deliberata dalle Classi Accademiche.
3. Afferiscono inoltre all'Istituto anche gli assegnisti, i borsisti e gli allievi dei corsi Ph.D in base alle aree scientifico- disciplinari di riferimento per la BioRobotica.
4. L'Istituto di BioRobotica, oltre alle attività di cui all'art 10 comma 4 del Regolamento Generale:
 - a) sottopone all'approvazione definitiva degli organi della Scuola la proposta di istituire laboratori congiunti (anche in sedi distaccate) al fine di potenziare

- collaborazioni con i soggetti privati e pubblici del mondo della ricerca nelle aree scientifiche di competenza;
- b) favorisce la creazione di aziende spin-off per lo sfruttamento dei risultati delle attività di ricerca dell'Istituto;
 - c) esercita ogni altra competenza prevista dai regolamenti della Scuola.
5. Per l'espletamento delle attività di competenza l'Istituto di BioRobotica è tenuto a:
- a) assicurare un alto livello della ricerca e della formazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Scuola, da valutare mediante l'eventuale supporto dell'International Advisory Board della Scuola, ex art. 32 dello Statuto, e dello IAB- Istituto, se costituito, nonché delle procedure dettate dal Senato accademico;
 - b) garantire a tutti gli afferenti libertà di ricerca e di insegnamento, oltre che un trasparente e meritocratico accesso alle risorse provenienti dalla Scuola;
 - c) favorire e valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca nonché la collaborazione interdisciplinare nell'ambito dei percorsi formativi offerti agli allievi della Scuola;
 - d) attrarre ed orientare risorse provenienti dal settore pubblico e privato, da organismi nazionali ed internazionali, verso progetti prioritari per l'area di competenza;
 - e) operare con il massimo di efficacia, efficienza e trasparenza nella gestione delle risorse, nella conduzione delle attività e nel raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 3 (Autonomia e regolamenti interni)

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei regolamenti della Scuola, l'Istituto è struttura dotata di autonomia scientifico-culturale nel campo delle attività di ricerca e di formazione avanzata nelle aree disciplinari di competenza. L'Istituto ha una propria autonomia gestionale e amministrativa da esercitarsi secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità".
2. L'Istituto ha altresì la responsabilità di contribuire, tramite apporti specifici, alla formazione del Programma Triennale della Scuola.
3. L'Istituto può dotarsi di manuali e disciplinari per regolare aspetti specifici inerenti le proprie attività; tali fonti non possono confliggere con le fonti sovraordinate dell'Istituto e della Scuola.
4. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali l'Istituto si avvale delle strutture della Scuola e ad esso appositamente destinate da soggetti terzi, secondo le modalità definite in sede organizzativa dal Direttore Generale.
5. L'Istituto può prevedere autonomamente, o in collaborazione con altri Istituti della Scuola, o Enti esterni, la costituzione di apposite Scuole di Ph.D, sottoponendo i relativi progetti di attivazione al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione unico per i profili di rispettiva competenza.

Art. 4

(Risorse)

1. L'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività dispone annualmente di:
 - risorse della Scuola ed altre risorse eventualmente reperite;
 - risorse proprie derivanti da finanziamenti pubblici e privati relativi a specifici progetti e linee di attività che afferiscono all'Istituto, a seguito di partecipazione a bandi nazionali, europei ed ad ogni altra iniziativa finalizzata all'attrazione di finanziamenti dall'esterno, anche tesa a favorire processi di integrazione scienza-industria a sostegno della ricerca.
2. L'Istituto è dotato di autonomia gestionale e quale Centro di Responsabilità predispone il budget annuale e triennale nel rispetto degli indirizzi programmatici.
3. Alla gestione amministrativo contabile dell'Istituto, alla ripartizione delle risorse ed al corretto impiego dei finanziamenti vincolati a specifici progetti e/o linee di ricerca o attività di formazione presiede il Direttore di Istituto in collaborazione con il Responsabile amministrativo che ne assumono la relative responsabilità conformemente alle procedure stabilite dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" e dal Manuale di amministrazione.

Art. 5 (Dotazione di beni)

1. I beni immobili e i beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, in dotazione all'Istituto, sono affidati al Direttore di Istituto. I beni immobili e mobili assegnati costituiscono parte integrante dell'inventario Scuola, tenuto ed aggiornato dal competente ufficio.

Art. 6 (Fondo economale)

1. L'Istituto dispone di un fondo economale secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità" e dal Manuale di amministrazione.

Art. 7 (Personale tecnico amministrativo e risorse esterne)

1. La Scuola garantisce all'Istituto di BioRobotica un organico di personale tecnico-amministrativo nel rispetto delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'Istituto stesso.
2. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato all'Istituto, a tempo pieno o a tempo parziale, con provvedimento del Direttore Generale della Scuola. Il personale dell'area amministrativa dipende dal Responsabile amministrativo dell'Istituto; il personale dell'area tecnica dipende funzionalmente dal Direttore dell'Istituto.
3. L'Istituto può avvalersi di prestazioni di lavoro aggiuntive e di collaborazioni esterne temporanee, a valere su propri fondi di ricerca e/o formazione. La proposta di attivazione di una risorsa esterna, e la determinazione dei principali aspetti

contrattuali, è operata dal responsabile del fondo di Istituto su cui grava la spesa. La procedura comparativa, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, è svolta dagli uffici competenti sotto la supervisione del Direttore Generale che stipula il relativo contratto. La gestione della risorsa esterna è affidata al responsabile scientifico di progetto.

4. L'Istituto può attivare assegni di ricerca a valere su fondi di ricerca e/o formazione propri e su fondi Scuola. La procedura di selezione, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, è svolta dagli uffici competenti sotto la supervisione del Direttore Generale. Il relativo contratto è stipulato dal Direttore di Istituto.

Art. 8 (Responsabile amministrativo)

1. Il Responsabile amministrativo dell'Istituto è nominato con provvedimento del Direttore Generale della Scuola, sentito il Direttore di Istituto.

2. Il Responsabile amministrativo coadiuva, assumendone in solido la responsabilità, il Direttore dell'Istituto nella gestione amministrativo contabile dello stesso ed assolve a tutti i compiti ad esso demandati dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità", dal Manuale di amministrazione e dal regolamento interno di Istituto.

3. Il Responsabile amministrativo inoltre:

- a) sovrintende all'organizzazione del lavoro del personale amministrativo assegnato all'Istituto;
- b) svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Giunta e del Consiglio di Istituto, e cura per la parte di competenza la stesura degli atti da sottoporre all'approvazione dei predetti organi;
- c) fornisce supporto professionale nelle materie di competenza durante le fasi di definizione e gestione delle attività attestando la legittimità degli atti;
- d) cura, per la parte di competenza, la stesura degli atti da sottoporre all'approvazione del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione unico e degli altri Organi della Scuola.

Art. 9 (Organi di governo)

1. Sono organi di governo dell'Istituto:

- il Direttore;
- la Giunta;
- il Consiglio di Istituto.

2. Le relative competenze sono disciplinate dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal presente Regolamento.

Art. 10 (Direttore di Istituto - elezioni)

1. Il Direttore dell'Istituto è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti allo stesso Istituto. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta a tutti i soggetti facenti parte delle seguenti componenti con la relativa percentuale di ponderazione in modo da assicurare:

- a) ai professori ordinari, associati ed ai ricercatori a tempo indeterminato un peso pari al 60% del complesso dei votanti;
- b) ai ricercatori a tempo determinato e agli assegnisti di ricerca un peso pari al 20% del complesso dei votanti;
- c) al personale tecnico-amministrativo un peso pari al 10% del complesso dei votanti;
- d) agli allievi Ph.D un peso pari al 10% del complesso dei votanti.

2. Almeno sessanta giorni antecedenti la scadenza del mandato del Direttore, ovvero entro trenta giorni la cessazione anticipata dello stesso per qualsiasi causa, il Decano dei professori ordinari dell'Istituto di BioRobotica, diverso dal Direttore uscente qualora quest'ultimo rivesta anche tale ruolo, indice, con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, le elezioni per la carica di Direttore, indicando le date di svolgimento del primo e dell'eventuale secondo e terzo scrutinio. Le votazioni si svolgono in modalità telematica.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 comma 3 del Regolamento generale i docenti afferenti all'Istituto interessati ad essere eletti alla carica di Direttore, almeno quindici giorni antecedenti alla data del primo scrutinio, devono inviare le proprie candidature e/o espressione di disponibilità, incluso un programma elettorale specifico, mediante e-mail al Decano dell'Istituto che prontamente le inoltra all'elettorato attivo. Nel caso siano presenti candidature/espressioni di disponibilità il voto dell'elettore è validamente espresso solo se rivolto ad un candidato oppure, altresì a nessuno di essi. In assenza di candidature/espressioni di disponibilità il voto dell'elettore è validamente espresso per qualunque docente appartenente all'elettorato passivo.

4. Le elezioni per la nomina del Direttore sono valide se al primo scrutinio vi partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto complessivamente considerati quale somma degli elettori indicati al comma 1. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti ponderati, validamente espressi.

5. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al primo scrutinio, la seconda tornata elettorale risulta valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto come sopra considerati. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti ponderati, validamente espressi.

6. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo scrutinio, per la terza tornata non si prevede alcun quorum di validità. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti ponderati, validamente espressi.

7. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

Art. 11 **(Direttore di Istituto - funzioni)**

1. La responsabilità gestionale dell'Istituto, svolta nell'ambito del budget annuale, è

affidata al Direttore, coadiuvato dal Responsabile amministrativo, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza degli atti.

2. Il Direttore di Istituto coordina scientificamente le attività ed attua gli indirizzi strategici e gli obiettivi di sviluppo individuati dal Consiglio di Istituto nel rispetto delle linee programmatiche della Scuola. Il Direttore, a cadenza periodica, può riferire al Rettore in merito alle attività gestionali, di ricerca e formazione dell'Istituto.

3. In particolare il Direttore:

- a) convoca e presiede la Giunta di Istituto, adottando con proprio provvedimento gli atti urgenti ed indifferibili di relativa competenza da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Istituto;
- c) convoca le riunioni dello IAB - Istituto, ove costituito;
- d) adotta tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, previo parere, per i profili di competenza, del Responsabile amministrativo e dei titolari dei fondi di ricerca per le spese gravanti sui fondi stessi;
- e) propone alla Giunta la ripartizione interna delle risorse economiche e sovrintende alla loro corretta ed efficiente gestione;
- f) presiede all'attività amministrativo-contabile dell'Istituto quale Centro di Responsabilità secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità";
- g) cura la gestione degli spazi nei locali e/o sedi assegnate all'Istituto, dei beni mobili ivi presenti in base ai criteri di funzionalità ed economicità in osservanza delle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;
- h) sovrintende all'organizzazione del lavoro del personale tecnico assegnato all'Istituto e ne autorizza le missioni;
- i) predispone, d'intesa con la Giunta, la proposta di regolamento interno, da sottoporre preliminarmente all'approvazione del Consiglio di Istituto, quindi all'esame del Consiglio di amministrazione unico ed alla successiva approvazione del Senato accademico;
- j) può predisporre, d'intesa con la Giunta, il Piano Triennale di Istituto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto e quindi trasmettere al Rettore;
- k) predispone il piano definitivo dell'offerta didattica di Istituto per l'anno accademico di riferimento;
- l) è membro del Collegio dei Direttori di Istituto;
- m) provvede alla tempestiva trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio delle attività didattiche e di ricerca da parte degli Organi della Scuola;
- n) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.

4. Per quanto concerne gli atti negoziali riferibili ai singoli Istituti la relativa sottoscrizione da parte del Direttore è rimessa ai termini della delega ad esso conferita dal Rettore ai sensi dell'art. 50 del "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità".

5. Per lo svolgimento delle attività il Direttore è coadiuvato dal Responsabile amministrativo.
6. Per lo svolgimento del proprio mandato il Direttore di Istituto:
 - a) nomina fra i docenti e ricercatori, afferenti all'Istituto un Vice-Direttore vicario che lo sostituisce in tutti i casi di sua assenza e impedimento,
 - b) può delegare altri docenti e ricercatori a svolgere attività relative a specifici ambiti.

Art. 12 **(Giunta di Istituto: composizione)**

1. La Giunta è composta da cinque membri, ivi compreso il Direttore di Istituto che la presiede. Gli altri quattro membri sono: il Vice-Direttore, il Responsabile Amministrativo e due docenti o ricercatori nominati dal Direttore in rappresentanza delle diverse aree scientifico disciplinari e/o articolazioni interne dell'Istituto.
2. Ogniqualvolta gli argomenti iscritti all'ordine del giorno siano di precipuo interesse di una o più categorie rappresentate in Consiglio di Istituto, la Giunta di Istituto si riunisce in composizione estesa ai rappresentanti delle stesse categorie i quali partecipano alla seduta con diritto di voto.
3. I membri della Giunta durano in carica un triennio e possono essere confermati per una sola volta. Qualora cessi anticipatamente per qualsiasi causa il mandato di uno o più membri, il Direttore procede ad una nuova nomina per la restante parte del mandato.
4. I membri della Giunta cessano dalla carica a seguito della cessazione del mandato del Direttore, anche anticipata.

Art. 13 **(Giunta di Istituto - funzioni)**

1. La Giunta è l'organo di indirizzo dell'Istituto per quanto concerne l'amministrazione delle risorse economiche proprie dello stesso e sovrintende alla loro corretta ed efficiente gestione. A tal fine la Giunta svolge un ruolo di consultazione e supporto al Direttore di Istituto.
2. La Giunta dell'Istituto oltre a quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento generale:
 - a) esprime parere relativamente alla costituzione di aziende spin-off nei settori di ricerca attivi presso l'Istituto;
 - b) propone la revoca della qualifica di spin-off delle aziende operanti nei settori di ricerca attivi presso l'Istituto agli organi della Scuola competenti, evidenziando le ragioni sottese a tale proposta anche sulla base del venir meno dei requisiti previsti nel Regolamento generale spin-off;
 - c) esprime parere relativamente alla proposta di creazione dei Laboratori Congiunti ed all'articolazione in Aree, Laboratori e Unità funzionali su proposta del Direttore;
 - d) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.

Art. 14
(Consiglio di Istituto - composizione)

1. Fanno parte di diritto del Consiglio il Direttore di Istituto, che lo presiede, i docenti e i ricercatori a tempo determinato ed indeterminato afferenti all'Istituto, unitamente ad un membro eletto per ciascuna delle seguenti categorie:

- personale tecnico-amministrativo;
- assegnisti di ricerca;
- allievi di PhD,

anch'esse afferenti all'Istituto. Le elezioni sono indette dal Direttore di Istituto con proprio provvedimento pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, indicando le date di svolgimento del primo e dell'eventuale secondo e terzo scrutinio.

2. Le elezioni sono valide se al primo scrutinio vi partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, calcolati per ciascuna categoria elettiva. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al primo scrutinio, la seconda tornata elettorale risulta valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto come sopra considerati. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

3. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo scrutinio, per la terza tornata elettorale non si prevede alcun quorum di validità. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

4. Il Responsabile amministrativo partecipa al Consiglio con compiti di segretario verbalizzante.

5. I membri elettivi del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere confermati per una sola volta. Qualora cessi anticipatamente per qualsiasi causa il mandato di uno o più membri, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti della medesima operazione elettorale. In mancanza di non eletti sono indette dal Direttore di Istituto con proprio provvedimento elezioni suppletive per la restante parte del mandato.

6. Alle riunioni del Consiglio di Istituto possono essere invitati, senza diritto di voto, eventuali docenti e ricercatori affiliati all'Istituto stesso nonché personale afferente all'Istituto.

7. Il Consiglio di Istituto attua quanto previsto all'art. 23 comma 7 del Regolamento generale e si riunisce altresì in composizione ristretta ai docenti ordinari per approvare eventuali proposte di conferimento di incarichi di professore straordinario della durata massima di tre anni, sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla Scuola con soggetti pubblici o privati con oneri a carico di quest'ultimi, in base all'art. 1, comma 12 L. 230/2005.

Art. 15
(Consiglio di Istituto - funzioni)

1. 1. Il Consiglio di Istituto oltre alle funzioni previste dall'art. 24 del Regolamento

generale:

- a) esprime parere al Senato accademico circa le proposte di conferimento incarichi di professore straordinario in attuazione dell'art. 1, comma 12 L.230/2005;
- b) sottopone per l'approvazione definitiva degli organi della Scuola, la proposta di creazione dei Laboratori Congiunti;
- c) approva l'articolazione dell'Istituto in Aree, Laboratori e Unità funzionali;
- d) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.

3. Il Consiglio è convocato dal Direttore di Istituto almeno una volta l'anno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti. E' possibile la convocazione per via telematica.

Art. 16 (Articolazione interna dell'Istituto)

1. L'Istituto si articola in Aree, Laboratori e Unità funzionali.
2. L'eventuale costituzione o dismissione di un'Area, Laboratorio o Unità funzionale sarà proposta dal Direttore, anche sulla base di specifiche richieste da parte di docenti e ricercatori afferenti all'Istituto e, previo parere della Giunta è approvata dal Consiglio di Istituto, sulla base del raggiungimento o della mancanza di un'adeguata massa critica in termini di attività di ricerca, formazione e servizi.

Art. 17 (Laboratori congiunti)

1. L'Istituto può proporre agli organi della Scuola la costituzione di laboratori congiunti presso altre istituzioni pubbliche e private e regolati da specifici disciplinari o convenzioni.
2. L'eventuale costituzione o dismissione di un Laboratorio Congiunto sarà proposta dal Direttore e previo parere della Giunta è approvata dal Consiglio di Istituto sulla base di specifiche esigenze in termini di attività di ricerca, formazione e servizi.

Art.18 (Entrata in vigore e modifiche)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale della Scuola.
2. Il Direttore predispose, d'intesa con la Giunta, eventuali modifiche al presente Regolamento interno, da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione e all'approvazione del Senato accademico.